

0027225/13
ESENTE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

*SANZIONI
AMMINISTRATIVE

R.G.N. 12862/2009

Cron. 27225

Rep.

Ud. 27/09/2013

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente -

Dott. LAURENZA NUZZO - Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12862-2009 proposto da:

CD X , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 118, presso lo
studio dell'avvocato MUNARI ALESSANDRO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato PENSA
JACOPO;

- **ricorrente** -

2013

1987

contro

C COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA' BORSA

X , IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE E LEGALE

RAPP. TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.B.MARTINI 3, presso lo studio dell'avvocato
BIAGIANTI FABIO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PALMISANO PAOLO, ERMETES
MARIA LETIZIA;

- controricorrente -

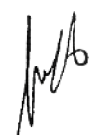
avverso la sentenza n. 12/2009 della CORTE D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;

udito l'Avvocato Boccardi Paola con delega depositata
in udienza dell'Avv. Pensa Jacopo difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;

udito l'Avv. Biagianti Fabio difensore della
controricorrente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS CHE HA CONCLUSO PER
IL RIGETTO DEL RICORSO.



Svolgimento del processo

Con delibera n. 16360 del 28.2.2008 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (C) applicava a CD la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00 per violazione dell'art. 187 bis, co. 4 del TUF (D. Lgs. n. 58/98), (per aver disposto, tra il 14 ed il 29 maggio 2003, l'acquisto di 35.752 azioni privilegiate Dyckerhoff, avvalendosi dell'informazione privilegiata relativa all'allora imminente lancio dell'OPS sulle medesime azioni da parte di BU s.p.a., acquisita nell'ambito di contatti intercorsi con PB , sindaco effettivo e consulente di BU s.p.a.) nonché la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 187 quater, comma 1 del medesimo decreto legislativo (perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate, per il periodo di mesi quattro). Con la medesima delibera era disposta la confisca, ai sensi dell'art. 187 sexies del TUF, dei beni costituenti il prodotto dell'illecito accertato, per € 381.508,70.

Avverso tale delibera il C proponeva opposizione, ex art. 187 septies D.lgs. n. 58/98 ed ex art. 23 L. 689/81. Con comparsa depositata il 31.12.2008 si costituiva la C chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con

decreto depositato il 6.3.2009 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'opposizione condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.

Osservava la Corte di merito che il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, era stato rispettato, avuto riguardo ai principi formulati dalle S.U. della S.C. con sentenza n. 5395/2007, laddove era precisato che la decorrenza di detto termine "deve essere individuata nel giorno in cui la Commissione in composizione collegiale, dopo l'esaurimento dell'attività ispettiva e di quella istruttoria eventualmente necessaria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni..."; nella specie, la pura raccolta dati in sede ispettiva, riassunti nella lettera di contestazione, non era decisiva ai fini dell'accertamento dell'illecito amministrativo segnalato da C da B, poiché "si era resa necessaria un'istruttoria sul profilo professionale di investitore del C, con analisi della movimentazione portafogli e con raffronto tra le modalità operative ordinarie e l'operazione in verifica per controllare i denunciati indici di "anormalità della seconda rispetto alle prime".

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso DC

formulando undici motivi di ricorso *illustrati*
de memoria

Resiste con controricorso ^{e memoria} la C .

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81, posto che la contestazione e, quindi, la delibera sanzionatoria, era stata emessa il 28.2.2008, ben oltre detto termine di legge, da farsi decorrere dal 5.11.2007, scadenza del termine concesso al C per presentare memorie; la Corte di appello, aveva erroneamente interpretato la sentenza delle S.U. n. 535/2007, senza tener conto del principio fondamentale affermato secondo cui, anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria "occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi e indipendentemente dalle date di deposito della relazione ispettiva e di riunione della Commissione, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione"; il provvedimento impugnato aveva ommesso di tener conto del momento in cui la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento. A conclusione del motivo viene sottoposto all'esame di questa Corte il seguente quesito:

"dica la S.C. se anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle

commesse in altre materie, occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi e indipendentemente dalle date di deposito della relazione ispettiva e di riunione della Commissione, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento : momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione e procedere quindi a una effettiva valutazione in concreto del "momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento";

2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio; posto che il C , con lettera del 5.10.2007, veniva informato dalla C dell'avvio dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio e della possibilità di presentare memorie scritte e produrre documenti entro trenta giorni dalla comunicazione di detta lettera, non era dato comprendere il percorso logico-giuridico in forza del quale la Corte di merito aveva ritenuto concluso ogni attività istruttoria della C allo spirare del termine concesso al C per dedurre in ordine alla Relazione Istruttoria della Divisione Mercati, determinando il "dies a quo" del termine , ex art. 14 L. 689/81, al 18.2.2008 anziché al 5.11.2007;

3) violazione del principio del contraddittorio ed, in par-

ticolare, dell'art. 187 septies D. Lvo 58/98 in quanto non era stata portata a conoscenza del C l'ultimo atto della "funzione istruttoria" e cioè la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative(USA), datata 18.2.2008, con cui venivano inoltrate alla Commissione le considerazioni finali dell'istruttoria e, soprattutto, la proposta sanzionatoria con l'indicazione della pena da irrogare. In relazione a tale motivo viene formulato, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito:

se nel corso della procedura sanzionatoria non sia stata portata a conoscenza del ricorrente la relazione conclusiva USA(Ufficio Sanzioni Amministrative della C), trasmessa dalla Commissione interna dell'Autorità, quale organo decisorio, né gli è stato possibile visionarla e/o interloquire e controdedurre in ordine alla medesima, vi sia stata palese violazione del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie";

4)violazione dell'art. 1 della L. 689/81 essendo stata contestata al C la violazione dall'art. 187 bis, co.4 del TUF, riguardante una condotta diversa da quella prevista dalla legge precedente, ex art. 180 D. Lgs. 58/1998, che prevedeva la punizione di colui che riceveva la notizia privilegiata dall'insider primario; la nuova norma che aveva sostituito la sanzione penale con quella

amministrativa, si applicava, invece, a “chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi decritti”; la C , in relazione all’illecito realizzato nel 2003, avrebbe dovuto, quindi, contestare e provare la ricezione, da parte del C , della notizia privilegiata, mentre aveva ommesso ogni indagine al riguardo affermando che non risultava contestato in delibera che il B avesse comunque comunicato al C l’informazione. A conclusione del motivo si chiede ex art. 366 bis c.p.c.:

“se l’autorità di vigilanza, al momento della contestazione di una violazione ex art. 187 bis 4° comma del TUF, per un fatto precedente alla sua introduzione, dovrà procedere ad una verifica più rigorosa in ordine alla punibilità: non solo enunciare l’applicabilità del nuovo art. 187 bis IV comma del TUF, ma anche provare la sussistenza di una diversa condotta che abbia comunque violato la norma precedentemente in vigore (art. 180 TUF) che prevedeva una sanzione penale”;

5) violazione, errata applicazione ed interpretazione degli artt. 187 octies comma 3 lett. D) e comma II del D. lgs. 58/1998; i giudici di appello avevano ritenuto che “il provvedimento di sequestro risulta comminato con la de-

libera C n. 16338 del 7.2.2008 che é autonoma e distinta rispetto alla delibera qui opposta nella quale risulta applicata la diversa sanzione della confisca" e che non erano state mosse censure avverso quest'ultimo provvedimento, non considerando che non era prevista l'impugnazione della delibera che dispone il sequestro sicché la Corte avrebbe dovuto analizzare le doglianze in tema di sequestro, dichiarate, invece, inammissibili. Al riguardo si chiede l'affermazione il principio di diritto secondo cui "eventuali doglianze in sede giurisdizionale in ordine al sequestro, ex art. 187 octies III comma lett. d) del TUF, possono essere proposte nell'atto di opposizione proposto, ai sensi dell'art. 187 septies, comma IV del TUF, avverso la delibera sanzionatoria"; in caso contrario l'art. 187 octies TUF, in tema di sequestro, sarebbe in palese contrasto con l'art. 113 della Costituzione, laddove è previsto che contro tutti gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale;

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; la prova della responsabilità del C era stata fondata su elementi presuntivi privi del carattere di gravità, precisione e concordanza; dal fatto noto dell'investimento effettuato dal 14.5.2003 al 28.5.2003 e dalla comunicazione di una OPS avente ad oggetto il titolo di acquisto, il giudice a quo aveva desunto l'utilizzo

12/16

di un'informazione privilegiata, ritenendo condivisibile l'argomentazione della C per cui "se la notizia dell'OPS fosse stata di dominio pubblico (ritenendosi per tale quello ristretto degli operatori finanziari qualificati al pari del C) il numero di soggetti che avrebbe concentrato i propri interessi sull'operazione sarebbe stato (altrettanto) cospicuo";

7) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la Corte d'Appello era incorsa in un evidente vizio di motivazione nella parte in cui aveva sostenuto che il C non aveva contestato l'analisi dei dati offerti da C , essendo stati, invece, espressamente contestati, tutti gli elementi presuntivi; in particolare, la motivazione circa l'esistenza di una anomalia per tipologia e modalità operativa dell'investimento era insufficiente, né tale vizio poteva ritenersi sanato dal richiamo acritico alle argomentazioni della C ;

8) violazione e falsa applicazione degli artt. 23 L. 689/81 e 112 c.p.c.; l'opposizione a sanzione amministrativa comporta l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale il Giudice dell'opposizione è tenuto a pronunciarsi su tutta la domanda proposta dal ricorrente e, pertanto, l'omessa pronuncia della Corte di Appello sui profili di illegittimità

del provvedimento e sulla assenza di anomalia-
dell'investimento(come rilevati nel motivo di opposizio-
ne III 5.B) integravano un vizio di omessa pronuncia su
tutta la domanda;

9)insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante
la rilevanza dei rapporti tra il C e PB

; la Corte d'Appello aveva ritenuto irrilevante accer-
tare l'eventuale comunicazione dell'informazione privi-
legiata da parte del B al C , così violando
l'art. 9, L. 18.4.2005,n. 62 e l'art. 40 L. 24.11.1981 n.
689, nella parte in cui subordinano la sanzionabilità
dell'illecito amministrativo alla sua rilevanza penale al
momento della commissione dello stesso;

10)violazione dell'art. 187 bis T.U.F.; la Corte di merito
aveva ritenuto irrilevanti le prove richieste affermando
erroneamente che la fattispecie di cui all'art. 187 bis,
comma 4, D. Lgd. 24.2.1998, si fondava esclusivamente
sul possesso dell'informazione privilegiata e non sulla
comunicazione della stessa ad opera dell'insider prima-
rio; a fronte delle espresse censure svolte in sede di op-
posizione sulla insussistenza di qualsiasi comunicazione
avente ad oggetto il lancio dell'offerta pubblica di scam-
bio da parte di BU , il giudice di appello a-
vrebbe dovuto ammettere le istanze istruttorie;

11) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alle prove richieste e non ammesse, tendenti a provare la movimentazione del portafoglio del ricorrente per investimenti inferiori ad e 250.00,00, la correttezza del comportamento del ricorrente e l'assenza di anomalie in ordine alla tempistica e operatività dell'investimento Dyckeroff; peraltro, la Corte di Appello aveva ravvisato la genericità della richiesta di audizione del B e del C, benché l'art. 23 comma 6 m L. 689/81 non richiedesse la capitolazione della prova in specifiche circostanze.

Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo si osserva che la Corte territoriale ha dato conto, con adeguata motivazione, della necessità di ulteriori indagini istruttorie (come sopra specificate nello "svolgimento del processo"), posto che la raccolta dei dati riassunti nella lettera di contestazione, non si era rivelata decisiva ai fini dell'accertamento dell'illecito amministrativo ascritto al C che, peraltro, non aveva nemmeno dedotto un irragionevole ritardo nella definizione del procedimento conclusosi con l'applicazione della sanzione amministrativa.

Trattasi di motivazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di l'attività di inter-

mediazione finanziaria, il momento dell'accertamento da cui decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della C , non deve necessariamente farsi coincidere né con il giorno in cui l'attività ispettiva è terminata, né con quello in cui è stata depositata la relazione dell'indagine, poiché la "constatazione" dei fatti non implica, di per sé, il loro "accertamento", occorrendo, invece, individuare, secondo la particolarità dei singoli casi, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento da cui far decorrere il termine per la contestazione stessa (S.U. n. 5395/07).

Quanto al secondo e terzo motivo di doglianza, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, è sufficiente ribadire che il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, in tema di intermediazione finanziaria, previsto dall'art. 187 septies del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'applicazione della sanzione, sia contestato l'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato e, pertanto, non viola il principio del contraddittorio l'omessa trasmissione all'interessato della relazione conclusiva dell'Ufficio sanzioni amministrative della C , non trovando, peraltro, applicazione nella fase amministrativa, i principi del diritto di difesa e del giusto processo,

riferibili solo al procedimento giurisdizionale (S.U.n. 20939/2009; 20935/2009).

In aderenza a tali principi giurisprudenziali la Corte di appello, escluso che detta relazione avesse carattere istruttorio, in quanto basata sull'esame degli atti dell'istruttoria pregressa, ha affermato che il contraddittorio è circoscritto dall'art. 187 ~~sp~~^{ap}ties cit. alla "conoscenza degli atti istruttori" "cui è estraneo l'argomento sanzioni applicandosi le stesse dopo una valutazione del giudice degli atti acquisiti nel processo dalla Commissione, valutato il fascicolo dell'istruttoria".

Con riferimento alla quarta doglianza ed al relativo quesito, va evidenziato che in tema di abuso di informazioni privilegiate, sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dal previgente art. 180 D.Lgs. n. 58 del 1998 e quella prevista dall'art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998, novellato dalla L. n. 62 del 2005, in quanto il nucleo di disvalore del fatto-reato è rimasto immutato (Cass. pen. n. 8588/2010). Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato che risponde del reato depenalizzato anche chi ha commesso la violazione di cui all'art. 187 bis co.4, del D.lgs. n. 58/98, prima dell'entrata in vigore della L. n. 62/05, allorché il relativo procedimento penale non sia stato definito e che, ai fini della sanzionabilità della violazione addebitata, rileva non l'acquisizione

fyb

dolosa della notizia privilegiata, come indicato dall'opponente, bensì il possesso e l'utilizzazione di un'informazione privilegiata in chi- conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse- compie taluno dei fatti descritti nella norma la cui sussistenza è stata regolarmente verificata v. pag. 25 decreto imp.).

Va, del resto, rammentato che, secondo le S.U. di questa Corte, l'art. 190 del d.lgs. n. 58/98 ancora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta, con la conseguenza che, una volta accertata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della L. n. 689/81, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza(S.U. n. 20930/2009 ; S.U. n. 20939/2009).

Il quinto motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte di merito correttamente affermato che le questioni attinenti al sequestro non potevano essere esaminate, riguardando tale misura non la delibera impugnata ma quella del 7.2.2008, autonoma e distinta rispetto a quella opposta nella quale risulta applicata la confisca "in forza della quale i beni, già oggetto di sequestro, risul-

tano appresi”.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte non ha negato la tutela giurisdizionale avverso l'atto di sequestro, ma ha evidenziato che, a seguito della conversione del sequestro in confisca, la tutela giurisdizionale doveva investire quest'ultimo provvedimento. Per costante giurisprudenza, infatti, una volta intervenuto l'atto sanzionatorio della confisca, il destinatario di esso può agire solo contro il provvedimento medesimo e non contro quello di sequestro, posto che le vicende di quest'ultimo sono inidonee ad incidere sul provvedimento di confisca (V. Cass. n. 6708/91; n. 11293/94; n. 10143/2006).

I motivi sub 6), 7), 8), 9) e 10) possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono, sostanzialmente, la valutazione di merito della Corte di appello sulla idoneità degli elementi presuntivi per il perfezionamento dell'illecito contestato, nonché l'interpretazione della relativa norma sanzionatoria.

La motivazione al riguardo è del tutto adeguata e condivisibile per avere il giudice di appello ben individuato gli elementi costitutivi dell'addebito, laddove ha afferma-



to che l'art. 187 bis del D. lgs. n. 58 /98, secondo il tenore letterale della norma stessa, punisce chi abusa dell'informazione privilegiata essendone in possesso con la consapevolezza di tale carattere privilegiato".

Consegue che non rilevano le modalità attraverso cui l'informazione medesima è acquisita dall'accipiens, ai fini della configurabilità dell'illecito di "insider trading secondario" e che non occorre provare la consapevole comunicazione dell'informazione da chi originariamente la detiene, considerato che il possesso dell'informazione costituisce un presupposto della condotta con riferimento al quale l'agente deve solo essere consapevole della sua connotazione privilegiata (Cass. pen. n. 8588/2010; n. 48005/2008).

Risulta logicamente motivato che il C avesse il possesso dell'informazione nella consapevolezza del carattere privilegiato di essa, avuto riguardo, essenzialmente, al "collegamento" tra lo stesso C e la società B, tramite PB, "uomo di fiducia e consulente economico di B ed, in quanto tale, in possesso "sin dai primi giorni del maggio 2003 della informazione de qua", avente già i connotati della natu-

ra privilegiata ed essendosi il C avvalso di tale notizia per compiere "un'operazione di speculazione estranea al suo profilo per tipologia e modalità operative"(V. pagg. 29 -30 provvedimento imp.).

L'undicesimo ^{H.01, V.0} ~~capitolo~~ è inammissibile, stante la genericità con cui il ricorrente lamenta la omessa valutazione di elementi probatori di parte della Corte di Appello, a fronte della statuizione sul punto circa la inutilità di mezzi istruttori diretti dimostrare il passaggio dell'informazione privilegiata dal B al B , una volta ritenuta sufficiente la dimostrazione del possesso di detta informazione da parte dello "insider secondario"(V. pag. 21 decreto imp.).

Deve aggiungersi che il controllo di legittimità da parte della S.C. non può investire il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza degli elementi probatori considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova(Cass. n. 2404/2000; n. 2363/2005).

Va, infine, respinta l'eccezione (sollevata dal ricorrente nella relativa memoria) di inammissibilità del controricorso perché sarebbe stato notificato tardivamente dalla

C il 15.7.2009 anziché entro il 1° luglio 2009, ultimo termine utile.

Si assume, a fondamento di tale rilievo, che la C non aveva provveduto alla "rinnovazione" della notificazione del controricorso (non notificato poiché il domiciliatario, avv. AM , era risultato sconosciuto al domicilio eletto, in via di porta Pinciana n. 4), ma aveva notificato un nuovo controricorso, presso lo studio dell'avvocato AM , in via di Porta Pinciana n. 6, ricevuto dal C il 15.7.2009 e recante la diversa data del 10.7.2009; tanto comporterebbe la violazione dell'art. 366, co. 2° c.p.c., stante l'omessa reiterazione della notifica dell'originario controricorso, da effettuarsi presso la cancelleria della Corte di cassazione. Orbene, rileva il Collegio che il controricorso non è tardivo, essendosi il controricorrente limitato a riattivare il procedimento notificatorio, non andato a buon fine per fatto non imputabile al notificante, posto che nell'epigrafe del ricorso era stato eletto il domicilio suddetto presso l'Avv. M con l'indicazione di un numero civico errato (n. 4), ove il domiciliatario stesso era risultato sconosciuto, come da relata di notifica in

data 26.6.2009. Al riguardo questa Corte ha affermato che non possono ricadere sul richiedente la notifica le conseguenze di un errore che non sia al medesimo imputabile, ovvero che si verifichi quando il buon esito della notificazione dipenda dallo stesso destinatario(Cass. n. 2248072006), come avvenuto nella specie, per effetto dell'erronea indicazione del numero civico del domicilio eletto. Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è ravvisabile la diversità del secondo controricorso perchè recante la data del 10.7.2009, non coincidente con quella del 25.6.2009 del primo controricorso; stante l'identico contenuto dei due atti difensivi, infatti, tale diversità di data è espressione solo della successiva, rinnovata notifica del controricorso, eseguita presso il domiciliatario, mediante consegna "a mani di incaricato addetto ricezione", in data 15.7.2009, al numero civico, in via di X n. 6.

Non vale, peraltro, obiettare che la seconda notifica non sia stata eseguita presso la Cancelleria ex art. 366 co. 2 c.p.c., per l'inefficacia dell'elezione di domicilio, avendo comunque la seconda notifica raggiunto il suo scopo, che è quello di portare l'atto a conoscenza del ricorrente

(Cass. n. 617/2003).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 7200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 27.9.2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma - 4 DIC. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

CASSAZIONE.NET